

MALATTIA

BR.

Fermo restando quanto già previsto dall'art. 26 del CCNL 20/5/2004, per le assenze per malattia iniziate successivamente al 1°ottobre 2006 si conviene ad integrazione dell'articolo contrattuale sopra richiamato, in via sperimentale fino al 30 settembre 2007 data entro la quale verrà effettuata una verifica sugli sviluppi derivanti dall'applicazione della disposizione, che le imprese erogino all'operaio non in prova per l'assenza per malattia un trattamento economico con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente definita.

La quota oraria di cui al comma precedente è calcolata applicando alla retribuzione oraria il seguente coefficiente:

- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia sia pari o inferiore a 7 giorni : 0,500

Il trattamento di cui sopra spetta all'operaio nei limiti di tre eventi di malattia, regolarmente certificato, all'anno.

Il trattamento di malattia in questione è rimborsato dalla Cassa Edile all'impresa in regola con i contributi ad essa dovuti. Il rimborso verrà effettuato secondo le modalità che saranno definite dalle parti entro il 30 settembre 2006.

P.U.